



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2010/38814
DEL 15/02/2010

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
BOLOGNA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Srl e Consiglio di Amministrazione:

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna del 19/05/2009 prot. 2009-16758/AIA/GDC/ap, in merito all'oggetto nella seduta del 27/01/2010 espone quanto segue:

Nel quesito sottoposto si chiede se sia iscrivibile all'Albo Artigiani una s.r.l. composta con le seguenti caratteristiche:

- Consiglio di Amministrazione composto da due consiglieri di cui il socio partecipante è il Presidente, il socio non partecipante è Consigliere;
- Lo Statuto non prevede l'attribuzione della prevalenza del voto espresso dal Presidente.

Ai fini dell'art. 5 della legge n. 443/85, è necessario che il Presidente (socio artigiano) detenga anche la maggioranza degli organi deliberanti.

Dispone, infatti, l'art. 5 che ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana all'impresa costituita ed esercitata in forma di Srl è necessario *"... che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società"*.

Come già espresso da questa CRA con parere del 13/1/2006, la maggioranza negli organi deliberanti, con riguardo all'organo amministrativo, presuppone che il voto del socio artigiano sia determinante nelle decisioni di tale organo.

Nel sistema di amministrazione adottato dalla società in esame, Consiglio di Amministrazione composto dai due soci, il voto del socio artigiano non è determinante nelle decisioni, potendo semplicemente impedire che siano adottate decisioni contrarie alla sua volontà, ma non assicurare che la stessa sia rispettata.

Dal momento che lo statuto non prevede la prevalenza del voto espresso dal Presidente, non appare condivisibile la possibilità di utilizzare l'istituto della delega che attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (Amministratore delegato).

La figura dell'Amministratore delegato delle Srl è previsto dall'art. 2487 del Codice Civile, che rimanda direttamente all'omologa figura prevista per le società per azioni dall'art. 2381 del Codice Civile.

Innanzitutto la facoltà di delega è subordinata alla circostanza che ciò sia consentito dall'atto costitutivo o dall'assemblea dei soci; di conseguenza se l'atto costitutivo contenesse un'espressa esclusione, si considera per unanime dottrina che l'assemblea non potrebbe consentire tale nomina senza averlo preventivamente modificato.

Inoltre, poiché la delega ha natura di autorizzazione, tale autorizzazione può perdere efficacia per revoca della delega che può avvenire in qualsiasi momento, perfino implicitamente (ad esempio con la revoca del mandato *ad litem*).

In terzo luogo, l'art. 2381 del Codice Civile dispone che il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Quand'anche la delega fosse "in bianco", ossia senza limitazioni di contenuto, la soluzione prospettata non è comunque percorribile perché, a norma dello stesso articolo, non possono comunque essere delegate per legge alcune funzioni, tra cui la redazione del bilancio di esercizio, la facoltà di aumentare il capitale sociale, gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite, la redazione del progetto di fusione con altre società o di scissione della società.

Rimarrebbe così preclusa al socio artigiano di esprimere la sua volontà a maggioranza nelle decisioni su tali oggetti.

Il Presidente CRA
Glaucò Cavassini

Gg/rc